MODULARIO
C. C. - 417

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER .....

LE MARCHE

Prot. N° ..... *Allegati* .....

MOD. 376

CORTE DEI CONTI

0001214-27/03/2013-SC_MAR-T71-P

Regione Marche – CAL – CREL
Registri CAL - CREL

0000081 | 04/04/2013
| CAL_MARCHE | A

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Roccafluvione - nota prot.n. 1474 del 4.3.2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **20/2013/PAR** approvata nell'adunanza del **13 marzo 2013** concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)

CORTE DEI CONTI - CENTRO FOTOLITOGRAFICO - VIA V. TALLI, 141 - ROMA

Deliberazione n. 20/2013/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 13 marzo 2013, composta dai magistrati:

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f. – relatore

Cons. Andrea LIBERATI – Componente

Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente

Ref. Valeria FRANCHI – Componente

PARERE

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla

deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Sindaco di Roccafluvione prot. 1474 del 4 marzo, acquisita a prot. 914 in pari data;

VISTO l'atto prot. 990 dell'11 marzo 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dott. Fabio Gaetano Galeffi

FATTO

Il Sindaco del Comune di Roccafluvione (prov. di Ascoli Piceno) ha formulato una richiesta di parere inerente al carattere oneroso della valutazione, da compiersi da parte dell'Agenzia del Territorio, in vista dell'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate all'aumento di valore in caso di opere edilizie realizzate in assenza di dichiarazione di inizio attività, ma comunque sussistendo la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Con la predetta richiesta, l'Amministrazione richiedente ha riferito e precisato:

- che l'art. 37 del d.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia) dispone che le sanzioni pecuniarie per opere edilizie realizzate in assenza di dichiarazione di inizio attività sono stabilite dal responsabile del procedimento in relazione all'incremento di valore dell'immobile come valutato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio;

- che l' Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio ha fatto presente che tale adempimento può essere svolto a titolo oneroso e previa sottoscrizione di accordo di collaborazione;

- che, secondo l'Amministrazione, sussisterebbero dubbi sul carattere oneroso delle operazioni di stima, in quanto tale adempimento sono svolte da un soggetto pubblico (l' Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio) e sono dirette all'esercizio di una funzione istituzionale di un altro soggetto pubblico (il Comune);

- che l'irrogazione della sanzione non è un servizio a domanda del Comune, ma corrisponde all'assolvimento di un'attività istituzionale doverosa;

- che i costi previsti per le operazione di stima superano l'importo minimo della sanzione (euro 516, come casistica più frequente), con il risultato che l'applicazione della sanzione risulterebbe per il Comune foriera di una spesa superiore all'entrata, sia pure nel contesto di un'attività di vigilanza disposta dalla normativa statale primaria;

- che gli accordi di collaborazione sono previsti dall'art. 38 del d.P.R. 380/2001, ove si richiamano gli articoli 32, comma 2, e 34, comma 2, ma non il 37, comma 4;

- che l'art. 17 della legge 241/1990 regola il procedimento di emanazione di valutazioni tecniche, nonché le conseguenza del decorso dei termini per l'acquisizione delle valutazioni stesse.

Conclusivamente l'Amministrazione chiede:

a) se le valutazioni da compiersi da parte dell' Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 37, comma 3, del d.P.R. 380/2001, siano o meno a carattere oneroso;

b) nel caso tali stime siano giudicate a carattere oneroso, se il Comune possa attivare procedure alternative per non aggravare il

bilancio e che consentano di:

1) prendere a riferimento il valore stabilito in sede di accatastamento;

2) stabilire previamente una tabella di casistiche con cui si possano collegare gli aumenti di valore all'importo della sanzione, da concertare e da approvare da parte del Comune con l' Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, evitando l'inoltro di singole richieste.

* * *

La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Sindaco e, pertanto, risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Peraltro, sotto il profilo oggettivo il quesito appare inammissibile, nei termini di cui appresso.

DIRITTO

La Sezione è chiamata a esprimere un parere in ordine al carattere oneroso o meno delle operazioni di stima compiute dall'Agenzia delle Entrate – ufficio del Territorio, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 37, comma 4, del d.P.R. 380/2001, con specifico riferimento al conseguente aggravio che ne deriverebbe all'Amministrazione comunale richiedente.

L'art. 37, comma 4, del d.P.R. 380/2001 dispone quanto segue: "Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516

euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio".

Ciò premesso, osserva il Collegio che il comma 4 del citato art. 37 prevede una fase di accertamento di conformità delle opere edilizie compiute in assenza di D.I.A., opere che comunque debbono risultare rispettose della disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.

La sanzione irrogabile dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, può variare da un minimo di 516 ad un massimo di 5.164 euro, in funzione dell'incremento di valore del bene immobile, sulla base di una stima dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, per effetto dell'incorporazione ai sensi dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 95/2012).

L'incremento di valore, oggetto della stima, non equivale pertanto all'importo della sanzione, ma costituisce il parametro per determinare la sanzione stessa.

Il responsabile del procedimento ha il compito di stabilire l'importo della sanzione tra il minimo e il massimo edittale.

Per giungere alla determinazione dell'importo della sanzione, la pubblica amministrazione procedente ha obbligo di agire con imparzialità e di rispettare il criterio di buon andamento dell'azione amministrativa, come stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

L'importo della sanzione, pertanto, avrà tendenzialmente carattere proporzionale rispetto all'entità dell'incremento di valore del bene immobile per effetto delle opere realizzate.

Appare rispondente al predetto criterio di proporzionalità applicare la sanzione nella misura minima in caso di aumento di valore di entità nulla o molto esigua, mentre ad un incremento di valore molto alto potrà corrispondere una sanzione nella misura massima consentita; i casi intermedi verranno trattati in modo corrispettivo.

Per l'applicazione della sanzione, l'Amministrazione procede nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, sia pure nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

Ritiene il Collegio che l'espressione del parere in questa sede consultiva non possa coinvolgere l'operato di altre Amministrazioni, né precostituire aspettative anche di mero fatto, ovvero regolare pretese, né tantomeno dirimere divergenze di posizioni tra soggetti pubblici diversi.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni, che forma oggetto della richiesta di parere, costituisce inoltre esplicazione di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione, poteri rispetto ai quali la Corte dei conti non ha la possibilità di pronunciarsi compiutamente in questa sede consultiva, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003.

Nei termini sopra esposti, il parere risulta pertanto inammissibile sotto il profilo oggettivo. Restano conseguentemente assorbite le altre questioni proposte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di parere.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al

Sindaco di Roccafluvione e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2013.

Il Presidente f.f. - relatore

Fabio Gaetano Galeffi

Depositata in Segreteria in data 25 MAR. 2013

Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA